



Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2005 DELIBERA N° 18

Oggetto: Principi generali di investimento e disinvestimento

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 65 della legge 153/69, e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.Lgs. 479/1994, e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l'art. 43 della legge 289/2002;
- visto il D.P.R. 3572003, ed in particolare gli articoli 4 e 5, nei quali viene precisato che i criteri generali di investimento e disinvestimento sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- tenuto conto che l'esigenza di procedere ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli altri Ministeri Vigilanti il piano di impiego dei fondi disponibili relativi all'anno 2004 entro il 30 gennaio 2005, rende necessario ed urgente procedere all'adozione dei criteri di cui al punto precedente;
- ricordato che gli investimenti dell'Ente seguono, come peraltro avvenuto anche negli anni passati, una logica che privilegia la conservazione del capitale e mira ad ottimizzare i rendimenti attraverso azioni di contenimento del rischio;
- viste le delibere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5 del 16.11.04 e n. 10 del 22.12.04, nelle quali sono contenute indicazioni sui criteri ai quali gli uffici devono adeguarsi nelle procedure di investimento;
- ritenuto che, sulla base delle indicazioni di cui ai punti precedenti, nonché sulla base di ulteriori valutazioni, i criteri oggetto della presente deliberazione possano essere sinteticamente indicati in:
 - aderenza alla regolamentazione imposta dagli organi di vigilanza e controllo;
 - rischiosità dell'investimento minima;
 - diversificazione delle risorse disponibili in un arco sufficientemente ampio di possibili investimenti;
 - massima trasparenza nelle operazioni di allocazione delle risorse disponibili;

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

- accurato monitoraggio, che consenta di spostare risorse in caso di divergenza dai rendimenti attesi da qualcuno degli investimenti effettuati, nell'ottica di una ottimizzazione del rendimento;
- su proposta e acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
- all'unanimità

DELIBERA

I criteri di investimento e disinvestimento dei fondi disponibili dell'Enpals sono i seguenti:

"l'Enpals nell'impiego delle risorse disponibili, agisce in un contesto normativo e regolamentare improntato alla prudenza ed alla sana gestione, configurandosi come un investitore previdenziale, non speculativo, con orizzonte temporale di medio-lungo periodo e con una elevata avversione al rischio.

In considerazione di questi aspetti sostanziali sono da intendersi prioritari nell'implementazione dell'attività di investimento i seguenti requisiti:

- Il livello di rischiosità del portafoglio complessivo considerato sopportabile dall'Enpals non deve essere superiore alla rischiosità di una gestione diversificata in titoli di stato della Repubblica Italiana.
- Il portafoglio complessivo dell'Ente deve essere efficiente, ovvero un portafoglio che per il livello di avversione al rischio stabilito e nel rispetto dei vincoli sia caratterizzato dal tasso di rendimento atteso più elevato. Tale ultimo valore deve essere selezionato anche in base alle caratteristiche di persistenza dei rendimenti attesi dei portafogli investibili.
- Le attività di investimento devono concorrere alla realizzazione di un portafoglio la cui composizione rispetti i vincoli di rischio/rendimento adottati dall'Ente.
- Il portafoglio dell'Ente deve essere adeguatamente diversificato, con una allocazione diversificata per classi e sotto-classi di investimento ed area geografica, al fine di contenere efficacemente il rischio di mercato.
- Il portafoglio dell'Ente deve essere adeguatamente diversificato tra le controparti (banche, asset manager, fondi, ecc.) a cui è affidato, al fine di contenere efficacemente il rischio di credito, di controparte, di liquidità, di solvibilità, di stile di gestione, di modello ed operativo.
- Con l'esclusione degli investimenti in strumenti monetari ed in obbligazioni dall'area Euro, gli investimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite gestori professionali o con l'acquisizione/sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell'art. 34 della L. 20.03.1975, n. 70.